

***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS 8 GIUGNO 2001 N. 231
DELL'ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI***

PARTE SPECIALE

Rev. 2.0
AGG. 09/12/2025

- PARTE SPECIALE "A" - **REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

(articoli 24 e 25 del Decreto)

A. 1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati attualmente previsti dal D.Lgs 231/01 nei confronti della Pubblica Amministrazione sono:

Peculato (art. 314 c.p.)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi."

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Concussione (art. 317 c.p.)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni".

Corruzione per l'esercizio alla funzione (art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi”.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

“Le disposizioni degli articoli ... da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103 a € 1.032.”

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con mezzi fraudolenti impedisce o turba la regolarità di un procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto della procedura di aggiudicazione di contratti pubblici, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a € 1.032.”

Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)

“Chiunque commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato o con altro ente pubblico, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 1.032.”

Truffa (in danno dello Stato o di un altro ente pubblico) (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante”.

A. 2 AREE DI RISCHIO

In considerazione dei rapporti che l’Istituto intrattiene con soggetti e autorità pubbliche o incaricati di un pubblico servizio, le attività ritenute a rischio alla luce della valutazione effettuata, sono le seguenti:

- a) rapporti con enti pubblici in relazione a: accreditamento e mantenimento dei requisiti;
- b) rapporti con enti pubblici in relazione a: ottenimento e gestione dei finanziamenti; rendicontazione;
- c) rapporti con enti pubblici in relazione a: partecipazione a bandi erogati dalle Regioni e/o da altri enti pubblici per servizi offerti dall’Istituto; costituzione di A.T.S.; gestione dei finanziamenti; rendicontazione;
- d) gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici in relazione a: ASL; Vigili del Fuoco; Direzione Territoriale del Lavoro; funzionari della Regione; funzionari della Provincia; altro;
- e) gestione dei rapporti ordinari con enti pubblici ed enti pubblici territoriali.
- f) gestione delle procedure di acquisto e affidamento di forniture, servizi e lavori (quando l’Istituto opera come stazione appaltante e deve garantire la parità di trattamento tra gli operatori economici).

A. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo a carico dei Destinatari del Modello dei seguenti comportamenti da tenere, in via generale, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l’attività dell’Istituto, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti di qualsiasi natura con la Pubblica Amministrazione (in particolare Regioni, Province, Comuni, ed altri enti pubblici);
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, in considerazione dell’imparzialità che deve

regolare l'attività amministrativa;

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso divieto per i Destinatari in tutte le aree a rischio di:

- attuare comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto;

- attuare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Più nello specifico, è fatto espresso divieto di:

- effettuare, offrire, ricevere o sollecitare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;

- distribuire omaggi e regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di assunzioni o consulenze dirette o di prossimi congiunti) in favore di soggetti pubblici, finalizzate comunque ad ottenere illeciti vantaggi;

- riconoscere compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o che, addirittura, non corrispondano ad alcuna prestazione;

- ricevere o sollecitare omaggi, regali, o vantaggi di altra natura da pubblici funzionari ove eccedano le normali pratiche commerciali e "di cortesia"; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle c.d. "regalie d'uso" è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza;

- assumere personale e/o attribuire incarichi (ad es. di consulenza) nei casi in cui l'assunzione o l'incarico siano (o possano apparire) finalizzati allo scambio di favori con soggetti pubblici;

- esibire documenti/dati falsi od alterati;

- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti;

- omettere informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della PA;

- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;

- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della PA, per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'Istituto;

- Appropriarsi, utilizzare o distrarre (anche temporaneamente) beni, denaro, documenti o altre risorse dell'Istituto o della Pubblica Amministrazione a scopi privati o per fini diversi da quelli istituzionali e autorizzati;

- Partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi, collusioni, patti o qualsiasi altra condotta fraudolenta volta a impedire o turbare la regolarità delle gare, delle licitazioni private e di qualsiasi altro procedimento amministrativo di scelta del contraente.

A. 4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

4.1 Rapporti con enti pubblici in relazione a: accreditamento e mantenimento dei requisiti

Premessa: il presente protocollo è destinato ai soggetti coinvolti negli adempimenti relativi all'accreditamento e al mantenimento dei requisiti.

Processi sensibili e rischi di reato: l'attività nell'area in esame riguarda in particolare la predisposizione e l'invio della documentazione richiesta; l'archiviazione della pratica; la gestione dei rapporti con l'ente pubblico di riferimento; la gestione di eventuali verifiche e ispezioni. I reati maggiormente riferibili a quest'area sono la truffa in danno dell'ente pubblico

e la corruzione.

Procedura: per quanto riguarda l'accreditamento e il mantenimento dei requisiti, la Segreteria provvede alla predisposizione e all'invio telematico della documentazione richiesta (fase esecutiva), mentre il controllo e l'autorizzazione sono di competenza del Responsabile Gestione Economica e Finanziaria.

Segregazione: la procedura interna prevede la suddivisione dei compiti tra gli uffici, Segreteria ed eventuali Consulenti esterni che predispongono la documentazione necessaria (fase esecutiva) e il Responsabile Gestione Economica e Finanziaria (fase di controllo e fase di autorizzazione).

Tracciabilità: tutta la documentazione relativa all'accreditamento e al mantenimento dei requisiti è gestita e archiviata dall'Ufficio Amministrativo e/o Segreteria.

Deleghe e procure: i rapporti con i soggetti pubblici sono intrattenuti esclusivamente da soggetti dell'IVBC a ciò espressamente autorizzati per iscritto attraverso un documento, delega o procura, che indichi specificamente l'ambito e i limiti dei poteri esercitabili verso il soggetto pubblico.

Flussi verso l'O.d.V.: L'O.d.V. deve essere informato tempestivamente e per iscritto riguardo a:

1. Richieste Illecite: Qualsiasi richiesta esplicita o implicita, da parte di Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio o di terzi, di pagamenti, regali, omaggi o utilità non dovute.
2. Rifiuto/Revoca Finanziamenti: Eventuali rifiuti, revoche, sospensioni o richieste di restituzione di finanziamenti pubblici che siano motivati da presunte irregolarità o non conformità (in particolare, relative a rendicontazione o documentazione).
3. Contenzioso e Ispezioni (non ordinarie): L'avvio di qualsiasi procedimento giudiziario, indagine, richiesta di archiviazione o ispezione non ordinaria da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Vigilanza (es. GdF, ANAC) che riguardi i processi descritti nel presente protocollo.
4. Violazioni del Protocollo: Ogni violazione accertata (o potenziale) delle procedure e dei protocolli contenuti in questa Parte Speciale, inclusa la manipolazione o falsificazione di registri (es. registri presenze, documenti di rendicontazione).

Consulenti e fornitori: nei contratti con consulenti e fornitori è prevista una clausola con cui:

- 1 L'IVBC comunica di aver adottato un Modello e un Codice Etico ai sensi del D.Lgs 231/01;
- 2 Il consulente/fornitore si obbliga ad osservare, in quanto applicabili, il Modello e il Codice Etico dell'IVBC e a non tenere comportamenti che possano comportare un rischio per la Società;
- 3 Il consulente/fornitore si impegna a segnalare tempestivamente all'O.d.V. eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico o di comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal D.Lgs 231/01 dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto instaurato con l'IVBC;
- 4 L'IVBC ha facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra. Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata. Il pagamento del fornitore è subordinato alla verifica della corrispondenza della fattura all'ordine e al

documento di trasporto (ove esistente).

4.2 Rapporti con enti pubblici in relazione a: ottenimento e gestione di finanziamenti; erogazione dei servizi; rendicontazione

Premessa: il presente protocollo è destinato ai soggetti coinvolti nella gestione dei finanziamenti. Il protocollo è volto a garantire il rispetto, oltre che della normativa vigente, dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e verificabilità dell'attività.

Processi sensibili e rischi di reato: il reato maggiormente riferibile a questa area è quello della truffa in danno dell'ente pubblico, che si realizza con artifici e raggiri volti ad ottenere il finanziamento dei progetti. Il processo si articola nelle fasi di: individuazione dei bandi, accoglienza degli utenti e definizione dell'offerta; erogazione dei servizi; rendicontazione e fatturazione all'ente pubblico.

Procedura: la procedura interna disciplina le varie fasi di gestione dei progetti finanziati, in particolare: l'accoglienza degli utenti è gestita dalla segreteria e dai tutor, i quali verificano la documentazione relativa a ciascun utente. La fase di erogazione dei corsi, ivi compresa la compilazione dei registri-presenza, è svolta dai docenti sotto la supervisione di tutor e coordinamento. In particolare, i registri sono compilati dai docenti e dai tutor. La rendicontazione è gestita dalla Segreteria che collecta tutti i costi relativi ai corsi, copia delle fatture o altri documenti contabili indirizzati alla Regione; altri giustificativi di spesa. Il controllo e l'autorizzazione ai dati è del Responsabile Gestione Economica e Finanziaria.

Deleghe e procure: i rapporti con gli enti pubblici interlocutori per i progetti finanziati è gestito esclusivamente da personale a ciò espressamente autorizzato dalla Direzione.

Tracciabilità: la documentazione relativa alla gestione dei progetti finanziati è archiviata presso la funzione Responsabile e dall'Ufficio Amministrativo. Il sistema informatico garantisce altresì la conservazione delle comunicazioni e del caricamento dei dati sui portali pubblici.

Flussi verso l'O.d.V.: L'O.d.V. deve essere informato tempestivamente e per iscritto riguardo a:

1. Richieste Illecite: Qualsiasi richiesta esplicita o implicita, da parte di Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio o di terzi, di pagamenti, regali, omaggi o utilità non dovute.
2. Rifiuto/Revoca Finanziamenti: Eventuali rifiuti, revoche, sospensioni o richieste di restituzione di finanziamenti pubblici che siano motivati da presunte irregolarità o non conformità (in particolare, relative a rendicontazione o documentazione).
3. Contenzioso e Ispezioni (non ordinarie): L'avvio di qualsiasi procedimento giudiziario, indagine, richiesta di archiviazione o ispezione non ordinaria da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Vigilanza (es. GdF, ANAC) che riguardi i processi descritti nel presente protocollo.
4. Violazioni del Protocollo: Ogni violazione accertata (o potenziale) delle procedure e dei protocolli contenuti in questa Parte Speciale, inclusa la manipolazione o falsificazione di registri (es. registri presenze, documenti di rendicontazione).

Consulenti e fornitori: nei contratti con consulenti e fornitori è prevista una clausola con cui:

1. l'Istituto comunica di aver adottato un Modello e un Codice Etico ai sensi del D.Lgs

231/01;

2. il consulente/fornitore si obbliga ad osservare, in quanto applicabili, il Modello e il Codice Etico dell'IVBC e a non tenere comportamenti che possano comportare un rischio per l'Istituto;

3. il consulente/fornitore si impegna a segnalare tempestivamente all'O.d.V. eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico o di comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal D.Lgs 231/01 dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto instaurato con l'Istituto;

4. l'IVBC ha facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata. Il pagamento del fornitore è subordinato alla verifica della corrispondenza della fattura all'ordine e al documento di trasporto (ove esistente).

4.3 Rapporti con enti pubblici in relazione a: partecipazione a bandi erogati dalle Regioni e/o altri enti territoriali; eventuale costituzione di A.T.S.; gestione dei finanziamenti; rendicontazione

Premessa: il presente protocollo è destinato ai soggetti coinvolti nella partecipazione da parte dell'IVBC ai bandi pubblici, in particolare per quanto riguarda la formazione professionale.

Processi sensibili e rischi di reato: i reati maggiormente riferibili a questa area sono quelli di corruzione (per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e di istigazione alla corruzione, di truffa in danno dell'ente pubblico, di malversazione. Il processo si articola nelle fasi di: individuazione dei bandi; raccolta e predisposizione dei dati e della documentazione richiesti dal bando; firma e inoltro della domanda di partecipazione; esecuzione del servizio; rendicontazione; gestione dei rapporti con l'ente pubblico erogatore; eventuale contenzioso.

Procedura: la documentazione è predisposta da Coordinamento Progetti (fase progettazione dei corsi); (fase erogazione dei corsi) ivi compresa la compilazione dei registri-presenza, è svolta dai docenti sotto la supervisione di tutor/coordinamento. In particolare, i registri sono compilati a cura dei docenti; la fase di rendicontazione è affidata all'ufficio Segreteria; il controllo, l'autorizzazione e la gestione dei rapporti con le Regioni e/o altro ente pubblico, sono di competenza del Presidente, previa informativa e/o condivisione con l'Organo Amministrativo, in particolare per i bandi di rilevante valore economico. Per la gestione delle ispezioni del Revisore esterno si applicano i principi di controllo del paragrafo 4.4.

Deleghe e procure: i rapporti con l'ente pubblico erogatore sono intrattenuti esclusivamente da personale dell'IVBC a ciò espressamente autorizzato per iscritto attraverso un documento, delega o procura, che indichi specificamente l'ambito e i limiti dei poteri esercitabili verso il soggetto pubblico.

Segregazione: l'attività è gestita da; Segreteria (fase di esecuzione); Responsabile gestione economica e finanziaria (fase di controllo e di autorizzazione).

Tracciabilità: tutta la documentazione relativa all'attività di partecipazione ai bandi viene archiviata presso il Responsabile gestione economica e finanziaria. Il sistema informatico garantisce la conservazione delle comunicazioni e del caricamento dei dati sui portali pubblici.

Partecipazione ad ATS: Nel caso in cui l'Istituto partecipi, in qualità di capofila o partecipe, ad ATS, si attiverà affinché vengano rispettati i principi indicati nel Codice Etico, e le procedure, per quanto di propria competenza, di cui alla presente parte speciale "A".

Nella stipulazione dei contratti in oggetto siano previste delle clausole con cui:

1. l'IVBC comunica di aver adottato un Modello e un Codice Etico ai sensi del D.Lgs 231/01;
2. i partecipanti comunicano alla società l'adozione di un proprio modello e Codice Etico;
3. la società si obbliga ad osservare, in quanto applicabili, il Modello e il Codice Etico dell'IVBC e a non tenere comportamenti che possano comportare un rischio per l'Istituto;
4. siano previsti obblighi di reciproca informazione e controllo delle attività rese dalle società partecipanti all'ATS;
5. l'IVBC ha facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra.

Flussi verso l'O.d.V.: L'O.d.V. deve essere informato tempestivamente e per iscritto riguardo a:

1. Richieste Illecite: Qualsiasi richiesta esplicita o implicita, da parte di Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio o di terzi, di pagamenti, regali, omaggi o utilità non dovute.
2. Rifiuto/Revoca Finanziamenti: Eventuali rifiuti, revoche, sospensioni o richieste di restituzione di finanziamenti pubblici che siano motivati da presunte irregolarità o non conformità (in particolare, relative a rendicontazione o documentazione).
3. Contenzioso e Ispezioni (non ordinarie): L'avvio di qualsiasi procedimento giudiziario, indagine, richiesta di archiviazione o ispezione non ordinaria da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Vigilanza (es. GdF, ANAC) che riguardi i processi descritti nel presente protocollo.
4. Violazioni del Protocollo: Ogni violazione accertata (o potenziale) delle procedure e dei protocolli contenuti in questa Parte Speciale, inclusa la manipolazione o falsificazione di registri (es. registri presenze, documenti di rendicontazione).

Consulenti e fornitori: nei contratti con consulenti e fornitori è prevista una clausola con cui:

1. l'Istituto comunica di aver adottato un Modello e un Codice Etico ai sensi del D.Lgs 231/01;
2. il consulente/fornitore si obbliga ad osservare, in quanto applicabili, il Modello e il Codice Etico dell'IVBC e a non tenere comportamenti che possano comportare un rischio per l'Istituto;
3. il consulente/fornitore si impegna a segnalare tempestivamente all'O.d.V. eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico o di comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal D.Lgs 231/01 dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto instaurato con l'Istituto;
4. l'IVBC ha facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata. Il pagamento del fornitore è subordinato alla verifica della corrispondenza della fattura all'ordine e al documento di trasporto (ove esistente).

4.4 Gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici

Premessa: il presente protocollo si applica ai soggetti coinvolti nelle ispezioni e/o verifiche da parte di soggetti pubblici sull'attività dell'IVBC.

Processi sensibili e rischi di reato: i reati di corruzione e truffa in danno di un ente pubblico possono essere commessi anche nell'ambito delle ispezioni o verifiche da parte degli enti preposti, attraverso l'offerta di denaro o altra utilità in cambio di un esito favorevole dell'ispezione oppure la comunicazione di dati o documenti non veritieri (es. registri non compilati correttamente). L'attività è quella relativa a verifiche e ispezioni presso l'IVBC quali, a titolo esemplificativo, quelle eseguite da: Funzionari della Regione o della Provincia; Vigili del Fuoco, ASL, Guardia di Finanza; fase di accompagnamento all'ispezione e messa a disposizione di dati e documenti; fase di firma dei relativi verbali; fase di esecuzione delle eventuali prescrizioni.

Segregazione: laddove sia possibile rispetto all'entità della verifica e alla struttura interessata, è prevista la presenza di due soggetti dell'IVBC durante l'ispezione o la verifica.

Deleghe e procure: alle ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici deve partecipare, per conto dell'IVBC, esclusivamente personale a ciò espressamente delegato in virtù di competenze specifiche.

Tracciabilità: la documentazione relativa all'ispezione/verifica è archiviata dall'Ufficio Amministrativo.

Flussi informativi verso l'O.d.V.: come specificato nelle singole sezioni.

Controlli: eventuali criticità emerse devono essere immediatamente comunicate all'Assemblea dei Soci e all'O.d.V. All'Assemblea dei Soci e all'O.d.V. deve essere comunicato l'aggiornamento degli adempimenti conseguenti ad eventuali prescrizioni richieste dall'ente preposto.

Consulenti e fornitori: nei contratti con consulenti e fornitori è prevista una clausola con cui:

1. l'Istituto comunica di aver adottato un Modello e un Codice Etico ai sensi del D.Lgs 231/01;
2. il consulente/fornitore si obbliga ad osservare, in quanto applicabili, il Modello e il Codice Etico dell'IVBC e a non tenere comportamenti che possano comportare un rischio per l'Istituto;
3. il consulente/fornitore si impegna a segnalare tempestivamente all'O.d.V. eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico o di comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal D.Lgs 231/01 dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto instaurato con l'Istituto;
4. l'IVBC ha facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra.
5. Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata. Il pagamento del fornitore è subordinato alla verifica della corrispondenza della fattura all'ordine e al documento di trasporto (ove esistente).

4.5 Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da soggetti pubblici e privati

Premessa: Il presente protocollo si applica ai soggetti coinvolti nella richiesta di contributi o finanziamenti in favore degli scopi dell'IVBC erogati da enti pubblici (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, finanziamenti delle Regioni e di altri Soggetti Pubblici e privati per le attività dell'IVBC). Il protocollo è volto a garantire il rispetto da parte dell'IVBC, oltre che della normativa vigente, dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e verificabilità dell'attività.

Processi sensibili e rischi di reato: la predisposizione di dati non veritieri nella richiesta di finanziamento (modalità di richiesta del finanziamento) o la destinazione a fini differenti da quelli per i quali il finanziamento è stato ottenuto (modalità di gestione del finanziamento) possono integrare i reati di truffa in danno dell'ente pubblico, indebita percezione di erogazione o di malversazione nel caso in cui il finanziamento sia destinato a realizzare opere o attività di pubblico interesse. I processi a rischio sono rappresentati dalla fase di individuazione del finanziamento (ad es. per formazione dei dipendenti), predisposizione e invio della richiesta, gestione del finanziamento ottenuto, gestione di eventuali verifiche o ispezioni da parte dell'ente pubblico erogatore.

Principi di controllo: i soggetti coinvolti nella raccolta dei dati e dei documenti necessari per la richiesta del finanziamento verificano, per quanto di loro competenza, la completezza, correttezza e veridicità dei dati stessi.

Segregazione: l'attività è gestita dalla Segreteria adjuvata dal Responsabile Gestione Economica e Finanziaria (fase di controllo e di autorizzazione).

Deleghe e procure: i rapporti con i soggetti pubblici sono intrattenuti esclusivamente da soggetti dell'IVBC a ciò espressamente autorizzati per iscritto attraverso un documento, delega o procura, che indichi specificamente l'ambito e i limiti dei poteri esercitabili verso il soggetto pubblico.

Tracciabilità: la documentazione relativa alla richiesta del finanziamento e alla gestione dei finanziamenti ottenuti viene archiviata dall'Ufficio Amministrativo.

Consulenti e fornitori: nei contratti con consulenti e fornitori è prevista una clausola con cui:

1. l'Istituto comunica di aver adottato un Modello e un Codice Etico ai sensi del D.Lgs 231/01;

2. il consulente/fornitore si obbliga ad osservare, in quanto applicabili, il Modello e il Codice Etico dell'IVBC e a non tenere comportamenti che possano comportare un rischio per l'Istituto;

3. il consulente/fornitore si impegna a segnalare tempestivamente all'O.d.V. eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico o di comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal D.Lgs 231/01 dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto instaurato con l'Istituto;

4. l'IVBC ha facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata. Il pagamento del fornitore è subordinato alla verifica della corrispondenza della fattura all'ordine

e al documento di trasporto (ove esistente).

Flussi verso l'O.d.V.: L'O.d.V. deve essere informato tempestivamente e per iscritto riguardo a:

1. Richieste Illecite: Qualsiasi richiesta esplicita o implicita, da parte di Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio o di terzi, di pagamenti, regali, omaggi o utilità non dovute.

2. Rifiuto/Revoca Finanziamenti: Eventuali rifiuti, revoche, sospensioni o richieste di restituzione di finanziamenti pubblici che siano motivati da presunte irregolarità o non conformità (in particolare, relative a rendicontazione o documentazione).

3. Contenzioso e Ispezioni (non ordinarie): L'avvio di qualsiasi procedimento giudiziario, indagine, richiesta di archiviazione o ispezione non ordinaria da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Vigilanza (es. GdF, ANAC) che riguardi i processi descritti nel presente protocollo.

4. Violazioni del Protocollo: Ogni violazione accertata (o potenziale) delle procedure e dei protocolli contenuti in questa Parte Speciale, inclusa la manipolazione o falsificazione di registri (es. registri presenze, documenti di rendicontazione).

4.6 Gestione dei rapporti ordinari con Enti Pubblici Territoriali

Premessa: il presente protocollo si applica ai soggetti coinvolti nella stipulazione di convenzioni con enti pubblici territoriali (Comuni - Province). Il protocollo è volto a garantire il rispetto da parte dell'IVBC, oltre che della normativa vigente, dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e verificabilità dell'attività.

Processi sensibili e rischi di reato: i processi a rischio sono rappresentanti dalla fase di accordo con gli enti pubblici, la gestione di eventuali verifiche da parte degli enti preposti al controllo.

Procedura: il rapporto con gli enti pubblici territoriali è gestito dal Presidente; i progetti sono redatti dalla Segreteria e dal Responsabile Progettazione e approvati dal Presidente; le relazioni richieste da tali enti sono redatte in collaborazione con Segreteria; l'aspetto economico del rapporto è gestito dal Responsabile Gestione Economica e finanziaria.

Deleghe e procure: i rapporti con gli enti pubblici territoriali sono intrattenuti esclusivamente da soggetti dell'IVBC a ciò espressamente autorizzati per iscritto attraverso un documento, delega o procura, che indichi specificamente l'ambito e i limiti dei poteri esercitabili verso il soggetto pubblico.

Tracciabilità e flussi informativi verso l'O.d.V.: L'OdV deve essere informato tempestivamente e per iscritto riguardo a: 1) Qualsiasi richiesta esplicita o implicita di pagamenti o utilità non dovute da parte di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio; 2) Qualsiasi contenzioso o ispezione non ordinaria che riguardi le convenzioni o i rapporti ordinari con gli Enti Pubblici Territoriali; 3) Ogni violazione accertata (o potenziale) dei protocolli contenuti in questa Sezione.

Consulenti e fornitori: nei contratti con consulenti e fornitori è prevista una clausola con cui:

1. l'Istituto comunica di aver adottato un Modello e un Codice Etico ai sensi del D.Lgs 231/01;

2. il consulente/fornitore si obbliga ad osservare, in quanto applicabili, il Modello e il Codice Etico dell'IVBC e a non tenere comportamenti che possano comportare un rischio per l'Istituto;

3. il consulente/fornitore si impegna a segnalare tempestivamente all'O.d.V. eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico o di comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal D.Lgs 231/01 dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto instaurato con l'Istituto;

4. l'IVBC ha facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata. Il pagamento del fornitore è subordinato alla verifica della corrispondenza della fattura all'ordine e al documento di trasporto (ove esistente).

4.7 Gestione delle Procedure di Acquisto, Gara e Scelta del Contraente

Premessa: Il presente protocollo si applica a tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di acquisto di beni e servizi, di affidamento di lavori e di partecipazione a gare pubbliche, operando l'IVBC come stazione appaltante o come offerente. Il protocollo è volto a prevenire in particolare i reati di **Turbata Libertà degli Incanti**, **Turbata Libertà del Procedimento di Scelta del Contraente** e **Frode nelle Pubbliche Forniture**.

Processi Sensibili e Rischi di Reato: I processi a rischio riguardano l'identificazione del fabbisogno, la stesura dei capitolati e dei bandi, la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione, la stipula del contratto e l'esecuzione della fornitura/servizio. I rischi principali sono la collusione tra offerenti, l'interferenza nella gara, l'uso di informazioni riservate e la frode in fase di esecuzione.

Principi di Controllo:

- **Conformità Normativa:** L'Istituto si impegna a rispettare scrupolosamente le norme vigenti in materia di contratti pubblici e appalti, inclusa la normativa per le procedure sotto soglia.
- **Oggettività:** I criteri di selezione, di valutazione delle offerte e di aggiudicazione devono essere definiti **a priori** in modo chiaro, oggettivo e non discriminatorio. Ogni modifica deve essere formalizzata e adeguatamente motivata.
- **Segregazione:** Assoluta separazione dei compiti tra:
 - Il soggetto che **individua il fabbisogno** (richiesta di acquisto/servizio).
 - Il soggetto che **gestisce la gara/procedura di affidamento** (ufficio amministrativo/progettazione).
 - Il soggetto che **verifica la corretta esecuzione del contratto** (RUP o Direttore Esecuzione Contratto).
 - Il soggetto che **autorizza il pagamento** (Responsabile Gestione Economica e Finanziaria).
- **Trasparenza:** Tutte le comunicazioni con i potenziali fornitori o partecipanti alla gara devono essere tracciate e gestite in modo trasparente. È vietata qualsiasi comunicazione non ufficiale che possa alterare il principio di parità di trattamento.

- **Conflitto di Interessi:** Il personale coinvolto nelle procedure di gara è tenuto a dichiarare l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse, anche potenziale, con gli offerenti.

Flussi Informativi verso l'O.d.V.: L'O.d.V. deve essere informato tempestivamente riguardo a:

1. Qualsiasi tentativo di collusione, alterazione o interferenza da parte di concorrenti, dipendenti o terzi nelle procedure di affidamento.
2. Anomalie evidenti nelle offerte (es. offerte concertate o eccessivamente vantaggiose senza giustificazione).
3. Contenziosi rilevanti relativi all'aggiudicazione o all'esecuzione dei contratti.

4.8 Protocollo per la Gestione e il Controllo dei Beni e delle Risorse

Premessa: Il presente protocollo è volto alla prevenzione dei reati di **Peculato** (Art. 314 c.p.), Peculato mediante profitto dell'errore altrui e Malversazione, assicurando che i beni mobili, le attrezzature e le risorse finanziarie siano utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali e autorizzati dell'IVBC.

Processi Sensibili e Rischi di Reato: Gestione della cassa, inventario dei beni strumentali (es. attrezzature informatiche, strumenti specialistici, veicoli, ecc.), uso di carte di credito aziendali, gestione dei magazzini o dei depositi, gestione delle donazioni o dei lasciti.

Principi di Controllo:

- **Inventario e Assegnazione:** L'IVBC mantiene un inventario aggiornato e tracciabile di tutti i beni mobili registrati. L'assegnazione di beni strumentali (es. telefoni, computer) al personale deve essere formalizzata per iscritto.
- **Uso Esclusivo:** È fatto assoluto divieto di utilizzare i beni, le attrezzature, le risorse finanziarie o i fondi dell'Istituto per scopi personali, privati o non istituzionali (**Peculato**).
- **Verifiche Periodiche:** L'Ufficio Amministrativo, in collaborazione con la Direzione, è responsabile dell'esecuzione di controlli e inventari fisici periodici sui beni più rilevanti per verificarne l'integrità e la collocazione.
- **Gestione Fondi Minori/Cassa:** La gestione del denaro contante o dei fondi cassa (se esistenti) deve essere regolamentata in modo rigoroso, prevedendo limiti di spesa, giustificativi obbligatori e controlli incrociati sul saldo da parte di un soggetto diverso dal cassiere.

Flussi Informativi verso l'O.d.V.: L'O.d.V. deve essere informato tempestivamente in caso di:

1. Ammanco di cassa o perdita (o distrazione) non giustificata di beni strumentali di valore.
2. Segnalazioni di utilizzo di beni o risorse dell'Istituto per scopi personali o non autorizzati.
3. Violazione delle procedure di rendicontazione delle spese o dei registri di cassa.

5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione sono:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla

prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;

- esaminare le eventuali segnalazioni e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- risolvere i dubbi interpretativi sul Modello e sui principi di comportamento previsti dalla presente Parte Speciale eventualmente posti dai Destinatari;
- conservare la documentazione trasmessa dagli uffici coinvolti nell'attività a rischio e quella relativa all'attività di controllo svolta nelle aree di rischio di cui alla Parte Speciale "A";
- curare l'attività di formazione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza o dalle segnalazioni ricevute emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato o il tentativo di commissione del reato, l'Organismo di Vigilanza riferisce tempestivamente all'Assemblea dei Soci per l'adozione dei più opportuni provvedimenti di competenza.

- PARTE SPECIALE “B” - **I REATI SOCIETARI**

(art. 25-ter del Decreto)

B. 1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati societari attualmente previsti nel Decreto sono:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

“Salvo quanto previsto dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa”.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle

disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".

Falso in prospetto (art. 173-bis D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58)

"Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o all'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni"

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)¹

"I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza delle falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari

¹ L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal D.Lgs 39/2010. L'art. 27 del menzionato Decreto, recante "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale" prevede che. "1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. 3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà. 5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto".

delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)²

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Illegale ripartizione degli utili e degli riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

² La norma è stata novellata dal D.Lgs 39/2010.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione a sei mesi a tre anni”.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629-bis c.c.)

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”. [art. 2391 c.c. Interessi degli Amministratori “L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso, sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di

dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico".

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per leggi alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per leggi alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, in conseguenza dell'accettazione, per sé o per altri, di denaro o altra utilità, o della promessa di ottenerli, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di lealtà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chiunque offra, promette o dà denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo comma."

B. 2 AREE DI RISCHIO

Le aree di attività ritenute maggiormente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti:

- a) *tenuta della contabilità; redazione del bilancio: Previene le False Comunicazioni Sociali (Art. 2621, 2622 c.c.) e l'Ostacolo alla Vigilanza (Art. 2638 c.c.);*
- b) *gestione delle operazioni societarie: Previene la Formazione Fittizia del Capitale (Art. 2632 c.c.), l'Illegale Ripartizione di Utili/Riserve (Art. 2627 c.c.), le Operazioni Illecite su Azioni/Quote (Art. 2628 c.c.) e quelle in Pregiudizio dei Creditori (Art. 2629 c.c.).*
- c) *Gestione dei rapporti con Fornitori, Partner e Consulenti Privati: Previene il reato di Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.).*

B. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- **attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le**

fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);

- attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari:

- di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai terzi (per quanto in loro diritto) un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'IVBC;
- di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio dell'IVBC e di agire sempre al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'IVBC;
- b) omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'IVBC;
- c) alterare i dati di bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- d) porre in essere operazioni finalizzate alla creazione di disponibilità extracontabili (ad es. fatture per operazioni inesistenti);
- e) disattendere i principi, le norme e le procedure aziendali in materia di redazione di bilanci, relazioni ed informativa;
- f) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- g) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione da parte dell'assemblea dei soci;
- h) determinare o influenzare le deliberazioni dell'assemblea, mediante atti simulati o fraudolenti volti ad alterare la regolare formazione della volontà assembleare;
- i) Accettare o offrire, direttamente o indirettamente, denaro, utilità, regali, omaggi o qualsiasi altro beneficio non dovuto a o da soggetti privati (Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, ecc. di altre società) al fine di compiere od omettere atti in violazione degli obblighi di ufficio o di lealtà, causando nocumento all'IVBC o a terzi (Corruzione tra privati Art. 2635 c.c.).

Nell'espletamento dell'attività sensibile oggetto della Parte Speciale B, l'IVBC adotta i seguenti principi.

1. mettere tempestivamente a disposizione di tutti i Soci della società la bozza del bilancio per le opportune osservazioni;

2. esporre con chiarezza e completezza i parametri di valutazioni seguiti;
3. prevedere, su richiesta dell'ODV, riunioni, con stesura dei relativi verbali, tra l'Organismo di Vigilanza e l'Assemblea dei Soci.

B. 4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

B. 4.1 Predisposizione del bilancio

Premessa: il presente protocollo è destinato a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella formazione del bilancio. Il protocollo è volto a garantire il rispetto da parte dell'IVBC, oltre che della normativa vigente, dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e verificabilità dell'attività.

Processi sensibili e rischi di reato: I reati maggiormente riferibili a questa area sono le false comunicazioni sociali e le false comunicazioni sociali in danno dell'IVBC o dei creditori, ovvero quei comportamenti finalizzati ad ottenere indebiti vantaggi per l'IVBC attraverso la rappresentazione non veritiera della propria situazione economica e patrimoniale, esponendo nei bilanci o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge fatti non rispondenti al vero, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. La responsabilità è ravvisabile anche allorquando le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati per conto terzi.

Principi di controllo: un Revisore esterno incaricato (come previsto dallo Statuto) predispone una Relazione di bilancio con la quale attesta la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni raccolte e l'assenza di elementi dai quali possa emergere il dubbio che i dati e le informazioni raccolte siano non veritieri, incompleti o inesatti (in caso si riscontrassero scostamenti sulla corrispondenza dei dati trasmessi dalle diverse funzioni aziendali coinvolte rispetto ai documenti giustificativi allegati, il Responsabile Gestione economica e finanziaria interpella la funzione che ha fornito i dati).

La Relazione è trasmessa alla Assemblea dei Soci e in copia all'Organismo di Vigilanza.

Il consulente esterno cura che il Responsabile Gestione economica e finanziaria e i soggetti coinvolti nell'attività di bilancio almeno annualmente, siano adeguatamente formati sulle principali nozioni giuridiche e contabili sul bilancio, nonché sugli eventuali aggiornamenti normativi.

Segregazione: il Responsabile Gestione economica e finanziaria, con l'ausilio degli eventuali Consulenti esterni, raccoglie tutti i dati di bilancio, e verifica la bozza di bilancio con il Presidente. Il bilancio viene approvato dall'Assemblea dei Soci.

Tracciabilità: il Responsabile Gestione economica e finanziaria garantisce la verificabilità dei singoli passaggi e dei soggetti coinvolti nell'inserimento dei dati, nonché l'archiviazione della relativa documentazione

Flussi informativi verso l'O.d.V.: è prevista una riunione, da tenersi prima della seduta prevista per l'approvazione del bilancio, tra O.d.V., Presidente e Revisore avente ad oggetto la bozza di bilancio, la nota integrativa nonché altre relazioni, con analisi dei documenti e degli aspetti critici e stesura del relativo verbale.

Deleghe e procure: il sistema interno identifica formalmente i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella formazione del bilancio.

Consulenti e fornitori: nei contratti con consulenti e fornitori è prevista una clausola

con cui:

1. l'Istituto comunica di aver adottato un Modello e un Codice Etico ai sensi del D.Lgs 231/01;
2. il consulente/fornitore si obbliga ad osservare, in quanto applicabili, il Modello e il Codice Etico dell'IVBC e a non tenere comportamenti che possano comportare un rischio per l'Istituto;
3. il consulente/fornitore si impegna a segnalare tempestivamente all'O.d.V. eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico o di comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal D.Lgs 231/01 dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito dei rapporti instaurati con l'Istituto;
4. l'IVBC ha facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata. Il pagamento del fornitore è subordinato alla verifica della corrispondenza della fattura all'ordine e al documento di trasporto (ove esistente).

B. 4.2 Gestione delle operazioni societarie e tutela del patrimonio

Premessa: Il presente protocollo si applica alle operazioni che riguardano la composizione e l'integrità del Capitale Sociale e del Patrimonio, la destinazione degli Utili, la ripartizione dei beni, nonché la corretta gestione degli eventuali Conflitti di Interesse.

Processi sensibili e rischi di reato: L'area è esposta al rischio di Indebita Restituzione dei Conferimenti, Illegale Ripartizione di Utili/Riserve, Operazioni in Pregiudizio dei Creditori e Illecita Influenza sull'Assemblea.

Principi di Controllo:

1. **Integrità del Capitale e del Patrimonio:** Le operazioni di aumento, riduzione o movimentazione del capitale sociale e l'eventuale liquidazione devono essere eseguite nel rigoroso rispetto delle disposizioni di legge e autorizzate dall'Assemblea dei Soci, garantendo sempre la tutela del diritto dei creditori (Art. 2629 c.c.).
2. **Verifica degli Utili/Riserve:** La proposta di destinazione degli utili o di distribuzione di riserve deve essere formulata dal Responsabile Gestione Economica e Finanziaria e approvata dall'Organo Amministrativo, verificando la loro effettiva esistenza e la loro distribuibilità legale ai sensi dell'Art. 2627 c.c.
3. **Conflitto di Interessi (Art. 2629-bis c.c.):** Ogni Destinatario (in particolare Amministratori, Presidente, Direttori) che si trovi in una situazione di potenziale o effettivo conflitto di interesse in una determinata operazione è tenuto a darne immediata e analitica comunicazione all'Organo Amministrativo (o all'Assemblea se Amministratore Unico) e all'Organismo di Vigilanza (cfr. Art. 2391 c.c. e Parte Generale).

Deleghe e procure: I poteri e le responsabilità per le operazioni straordinarie sono formalmente definiti e rientrano nelle attribuzioni degli organi sociali competenti, assicurando l'applicazione del principio di Segregazione delle Funzioni (SoD).

Tracciabilità: È assicurata dalla tempestiva e completa archiviazione dei verbali delle assemblee e delle riunioni dell'Organo Dirigente/Amministrativo, oltre che da eventuali studi, perizie e valutazioni forniti da consulenti esterni, che devono essere conservati in archivio per la verifica.

Flussi Informativi verso l'O.d.V. (Integrazione): L'O.d.V. deve essere informato tempestivamente e per iscritto riguardo a:

1. **Operazioni Straordinarie:** La programmazione e l'esecuzione di operazioni straordinarie (es. fusioni, scissioni, riduzioni/aumenti di capitale o liquidazione).
2. **Conflitti Rilevanti:** Qualsiasi comunicazione ricevuta in merito a un Conflitto di Interesse Rilevante da parte di Amministratori o Soci, o qualsiasi operazione che abbia coinvolto il voto determinante di un amministratore interessato.
3. **Violazioni e Danni:** Ogni violazione accertata o presunta dei protocolli che possa cagionare un danno alla società, ai soci, o ai creditori.

Consulenti e fornitori: nei contratti con consulenti è prevista una clausola con cui:

1. l'Istituto comunica di aver adottato un Modello e un Codice Etico ai sensi del D.Lgs 231/01;
2. il consulente si obbliga ad osservare, in quanto applicabili, il Modello e il Codice Etico dell'IVBC e a non tenere comportamenti che possano comportare un rischio per l'Istituto;
3. il consulente si impegna a segnalare tempestivamente all'O.d.V. eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico o di comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal D.Lgs 231/01 dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito dei rapporti instaurati con l'Istituto;
4. l'IVBC ha facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata. Il pagamento del fornitore è subordinato alla verifica della corrispondenza della fattura all'ordine e al documento di trasporto (ove esistente).

B. 4.3 Gestione dei Rapporti con Soggetti Privati e Prevenzione della Corruzione tra Privati

Premessa: Il presente protocollo è volto a garantire la lealtà e la correttezza nelle relazioni commerciali con soggetti privati (es. fornitori, partner, consulenti, clienti, ecc.), prevenendo il reato di **Corruzione tra Privati** (Art. 2635 c.c.) in qualsiasi operazione aziendale.

Processi Sensibili e Rischi di Reato: L'area è esposta al rischio di **Corruzione tra privati** che si realizza attraverso l'accettazione o l'offerta di denaro o altra utilità da parte di amministratori, dirigenti o dipendenti, per compiere o omettere atti in violazione degli obblighi di ufficio o di lealtà, cagionando nocumento all'IVBC o a terzi. I processi a rischio includono: la selezione e qualifica dei fornitori, la negoziazione e stipula dei contratti, la gestione degli ordini e l'esecuzione del servizio/fornitura.

Principi di Controllo:

- **Criteri Oggettivi:** La selezione di fornitori, consulenti e partner privati deve avvenire nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e oggettività, sulla base di criteri formalizzati (es. qualità, prezzo, affidabilità) e documentati in modo adeguato.
- **Segregazione delle Funzioni:** Deve essere assicurata la separazione dei compiti (SoD) tra i soggetti che: a) definiscono il fabbisogno, b) selezionano o trattano con il fornitore, c) approvano la spesa e d) verificano l'effettiva esecuzione della prestazione e il pagamento. Nessun soggetto può ricoprire da solo più di una di queste fasi.
- **Divieto di Offrire/Accettare Utilità:** È fatto assoluto divieto a tutti i Destinatari di promettere, offrire o corrispondere, direttamente o indirettamente, denaro, regali, omaggi o altre utilità a amministratori, direttori generali, dirigenti, dipendenti o altri soggetti privati in relazione a un rapporto commerciale, al fine di indurli a violare i loro doveri di ufficio o di lealtà, o in cambio di un ingiusto vantaggio per l'IVBC. Tali divieti si applicano anche alle utilità ricevute dalle controparti.
- **Clausole Contrattuali (Clausola 231):** Per tutti i contratti con soggetti privati, si applicano le clausole già previste in B.4.1 (punti 1-4), che prevedono l'obbligo di osservare il Modello e il Codice Etico e la risoluzione del contratto in caso di violazione.
- **Controllo Pagamenti:** Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica della congruenza tra la prestazione pattuita, il servizio/bene effettivamente ricevuto e la tariffa applicata (come già previsto nelle Sezioni A.4 e B.4.1).

Flussi Informativi verso l'O.d.V.: L'O.d.V. deve essere informato tempestivamente e per iscritto riguardo a:

1. Qualsiasi richiesta o tentativo esplicito o implicito, da parte di soggetti privati, di ottenere utilità o benefici non dovuti in cambio di favori commerciali.

2. Ogni violazione accertata (o potenziale) del divieto di corruzione tra privati o dei protocolli di acquisto.

B. 5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei reati societari, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l'attività di formazione periodica sui reati societari dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Parte Speciale "B";
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale "B".

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza o dalle segnalazioni ricevute emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato o il tentativo di commissione del reato, l'Organismo di Vigilanza riferisce tempestivamente all'Assemblea dei Soci per l'adozione dei più opportuni provvedimenti di competenza.

- PARTE SPECIALE "C" - **I REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE**

(art. 25-nonies del Decreto)

C. 1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati in materia di violazione del diritto d'autore attualmente previsti nel Decreto sono i seguenti articoli della Legge 22 aprile 1941 n. 633 :

Art. 171

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con

usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171-bis

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con

qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-quater

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da euro 516 a euro 5.164 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:

a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;

b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80.

Art. 171-quinquies

1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita.

Art. 171-sexies

1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271.

2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonché dello videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.

Art. 171-septies

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-octies-1

1. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.

Art. 171-nonies

1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1.

C. 2 AREE DI RISCHIO

Le aree di attività ritenute maggiormente a rischio in relazione ai reati in materia di diritto d'autore sono considerate le seguenti:

- a) *utilizzo di materiale didattico nei corsi a qualsiasi titolo erogati dall'ente;*
- b) *gestione e utilizzo degli strumenti informatici, del software e delle banche dati aziendali.*

C. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 nonies del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari:

- di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutti i corsi e/o servi erogati a qualsiasi titolo dalla società;
- di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità del diritto d'autore e di copyright.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

1. utilizzare in tutto od in parte qualsiasi tipo di opera (testo, dvd, programma informatico, ect.) in violazione del diritto d'autore altrui;
2. Installare, riprodurre, duplicare o utilizzare programmi per elaboratore (software) o banche dati in assenza della relativa licenza d'uso o in numero superiore a quello consentito dalla licenza acquisita.

Nell'espletamento dell'attività sensibile oggetto della Parte Speciale C, l'IVBC adotta i seguenti principi.

1. adotta o richiede di adottare ai docenti, tutor, coordinatori, utenti solo materiale didattico originale;
2. evitare di tenere comportamenti che possano incidere negativamente sul diritto di copyright (disporre o consentire la fotocopiatura di libri di testo, giornali, riviste, magazzini, comunque testi editoriali o supporti video e/o digitali e/o informatici in violazione del diritto d'autore);

C. 4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

C. 4.1 utilizzo di materiale didattico originale

Premessa: il presente protocollo è destinato a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo in

tutti i corsi e/o servizi erogati a qualsiasi titolo dalla società, o comunque per lo svolgimento delle attività sociali. Il protocollo è volto a garantire il rispetto da parte dell'IVBC, oltre che della normativa vigente, dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e verificabilità dell'attività.

Processi sensibili e rischi di reato: i reati. I reati maggiormente ascrivibili a questa area sono:);

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941),

ovvero quei comportamenti finalizzati ad ottenere indebiti vantaggi per l'IVBC attraverso il mancato pagamento delle opere coperte da altrui copyright. La responsabilità è ravvisabile anche allorquando le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati per conto terzi.

Principi di controllo: il Tutor e/o il Coordinatore, incaricato della scelta del materiale didattico, si fa rilasciare una dichiarazione da parte del docente e/o progettista con la quale questi attesta che il materiale didattico utilizzato per le attività didattiche a qualsiasi titolo erogate, è originale o frutto dell'ingegno diretto e personale del docente (es. dispensa).

La dichiarazione è allegata alla documentazione amministrativa del singolo corso e/o servizio erogato. Il Tutor ed il Coordinatore dispone comunque l'acquisizione di una copia del materiale in oggetto, o, comunque, rilascia a sua volta una dichiarazione a conferma della precedente.

Segregazione: l'Ufficio Amministrativo raccoglie e conserva copia della documentazione didattica del corso e/o servizio erogato, e il legale rappresentante verifica la correttezza della documentazione archiviata.

Tracciabilità: la Segreteria garantisce la verificabilità dei singoli passaggi e dei soggetti coinvolti nell'inserimento dei dati, nonché l'archiviazione della relativa documentazione.

Deleghe e procure: il sistema interno identifica formalmente i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella verifica e controllo dell'utilizzo di materiale originale per le attività didattiche e/o di formazione a qualsiasi titolo erogate dall'IVBC.

Consulenti e fornitori: nei contratti con consulenti e fornitori è prevista una clausola con cui:

1. l'Istituto comunica di aver adottato un Modello e un Codice Etico ai sensi del D.Lgs 231/01;

2. il consulente/fornitore si obbliga ad osservare, in quanto applicabili, il Modello e il Codice Etico dell'IVBC e a non tenere comportamenti che possano comportare un rischio per l'Istituto;
3. il consulente/fornitore si impegna a segnalare tempestivamente all'O.d.V. eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico o di comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal D.Lgs 231/01 dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto instaurato con l'Istituto;
4. l'IVBC ha facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata. Il pagamento del fornitore è subordinato alla verifica della corrispondenza della fattura all'ordine e al documento di trasporto (ove esistente).

C. 4.2 Gestione e Utilizzo del Software e delle Banche Dati

Premessa: Il presente protocollo si applica a tutti i Destinatari che, nello svolgimento della loro attività amministrativa, operativa o didattica, utilizzano software, sistemi operativi o banche dati (aziendali o di terzi), ed è volto alla prevenzione del reato di cui all'Art. 171-bis L. 633/1941.

Processi Sensibili e Rischi di Reato: Il rischio primario è l'installazione, la duplicazione o la distribuzione abusiva di programmi per elaboratore o il reimpiego non autorizzato di banche dati, al fine di trarne profitto (es. risparmio sul costo delle licenze).

Principi di Controllo:

- **Acquisto e Licenze:** L'acquisto di software, banche dati o di licenze d'uso deve essere gestito dall'Ufficio Amministrativo, che deve assicurare che la quantità di licenze acquistate sia congrua rispetto al numero di utilizzatori/postazioni installate. Ogni licenza deve essere archiviata in modo tracciabile.
- **Installazione Controllata:** L'installazione di qualsiasi software, anche se gratuito, deve essere autorizzata e gestita dal Responsabile IT (o suo delegato/consulente), che è responsabile di verificare la validità e la conformità della licenza prima dell'installazione.
- **Divieto di Utilizzo Abusivo:** È severamente vietato a tutti i Destinatari:
 - Installare software non autorizzato o non licenziato.
 - Duplicare o fornire a terzi (interni o esterni) copie non autorizzate di software o banche dati.
 - Rimuovere o eludere i dispositivi di protezione applicati a un programma.
- **Manutenzione/Inventario:** Il Responsabile IT (o suo delegato/consulente) è tenuto a mantenere un inventario aggiornato del software installato su tutti i dispositivi aziendali, verificando periodicamente la corrispondenza con le licenze d'uso in possesso dell'IVBC.

Flussi Informativi verso l'O.d.V.: L'OdV deve essere informato tempestivamente di:

1. Qualsiasi installazione di software in assenza di licenza o di uso di software in numero superiore alle licenze possedute.
2. Ogni ispezione o accertamento, da parte di terzi (es. software house), in merito alla conformità delle licenze software utilizzate dall'IVBC.

B. 5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati in violazione del diritto d'autore sono i seguenti:

1. monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei reati in tema di violazione di copyright, anche attraverso verifiche periodiche;
2. curare l'attività di formazione periodica sui reati in tema di diritto d'autore dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Parte Speciale "C";
3. esaminare le eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
 - conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale "C".
 - curare l'attività di formazione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza o dalle segnalazioni ricevute emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato o il tentativo di commissione del reato, l'Organismo di Vigilanza riferisce tempestivamente all'Assemblea dei Soci per l'adozione dei più opportuni provvedimenti di competenza.

- PARTE SPECIALE “D” -

MODELLO EX ART. 30 D.Lgs 81/08 **REATI IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E** **DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

(art. 25-septies del Decreto)

D. 1 TIPOLOGIA DEI REATI

In reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati introdotti dall' 25-septies: *Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.*

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

I reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono pertanto:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

D. 2 AREE DI RISCHIO

I reati richiamati dall'art. 25-septies hanno una diversa natura rispetto alle altre fattispecie previste dal Decreto: si tratta infatti di condotte punite a titolo colposo (e non dolo) e inoltre fanno riferimento a una serie molto ampia di violazioni (normativa antinfortunistica).

Nella presente Parte Speciale si fa dunque riferimento all'intero sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Occorre sottolineare che il registro infortuni non presenta eventi di particolare gravità e questo è stato considerato come elemento positivo nella redazione del Modello.

Le aree di attività ritenute maggiormente a rischio, in relazione ai reati in materia di salute e sicurezza, sono considerate le seguenti:

- a) Mantenimento di macchine, attrezzature e ambiente di lavoro. (Rischio di infortuni derivanti da guasti, malfunzionamenti o deterioramento delle strutture e dei dispositivi di protezione);
- b) Gestione degli appalti e dei contratti con aziende terze (Rischio derivante dalle interferenze tra le attività aziendali e quelle dei fornitori esterni, incluse le violazioni degli obblighi ex Art. 26 D. Lgs. 81/08);
- c) Erogazione della formazione/informazione ai lavoratori. (Rischio di infortuni derivanti dalla mancanza di adeguata competenza o consapevolezza del personale sui rischi specifici).

D.3 IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

Premessa: L'IVBC pone particolare attenzione all'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e si è attivato per raggiungere un livello organizzativo allineato con quanto richiesto dalla normativa vigente.

Massimo impegno è continuativamente profuso per garantire il miglior adempimento di tutti gli obblighi relativi al rispetto degli standard strutturali e tecnici per l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro e di natura organizzativa (quali, a titolo esemplificativo, emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche della sicurezza), nonché alle verifiche periodiche sull'applicazione e l'efficacia delle misure adottate, anche con riguardo ad eventuali terzi operanti all'interno dell'azienda.

La politica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si conforma ai seguenti principi:

Separazione dei compiti: nessun soggetto può gestire in totale autonomia un intero processo;

Sistema dei poteri e delle responsabilità: procure, deleghe e altri documenti scritti fissano i poteri e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale;

Tracciabilità: l'IVBC garantisce la documentazione, registrazione e archiviazione dell'attività svolta e dei relativi controlli, nonché la verifica dell'acquisizione e del mantenimento delle certificazioni obbligatorie per legge.

Organizzazione: Un consulente esterno ha assunto l'incarico di RSPP. Il RLS è un dipendente dell'Istituto.

L'organigramma della sicurezza (Datore di Lavoro; RSPP; RLS; Primo Soccorso; Squadra Antincendio/Emergenza; Medico Competente) è contenuto nel Documento di Valutazione dei Rischi. Il Datore di Lavoro è la figura interna deputata a verificare che sia adeguatamente sorvegliata, gestita e documentata l'attività obbligatoria e volontaria relativa alla qualità dell'ambiente e della sicurezza.

Sorveglianza Sanitaria: Il Medico Competente svolge l'attività prevista nel piano di sorveglianza e riferisce al Datore di Lavoro nei termini di legge.

Il Documento di Valutazione dei Rischi: Il Documento di Valutazione dei Rischi ha coinvolto tutto l'Istituto attraverso l'analisi delle diverse mansioni e l'individuazione dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione.

Il documento ha definito le responsabilità, i criteri e le modalità operative interne inerenti l'identificazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori così come definiti dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs 81/08 nei luoghi di lavoro.

Prescrizioni legali e certificazioni: L'IVBC garantisce, tramite apposite istruzioni interne, la conoscenza delle prescrizioni di natura legale e contrattuale, nonché la tenuta sotto controllo e l'aggiornamento di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente.

Monitoraggio: L'IVBC prevede ruoli e responsabilità in ordine alla manutenzione di tutti gli strumenti necessari al mantenimento del sistema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Verifica Finanziaria delle Misure di Sicurezza (Integrazione): L'IVBC assicura che il Responsabile Gestione economica e finanziaria, in coordinamento con il RSPP e l'Organo

Amministrativo, mantenga una tracciabilità finanziaria delle spese per la sicurezza. Tale verifica è volta a garantire che le risorse economiche e finanziarie necessarie per l'attuazione e il mantenimento del SGS e del DVR siano adeguate e prontamente disponibili, al fine di evitare che la mancata o ritardata erogazione dei fondi possa causare la violazione degli obblighi di sicurezza.

Controlli e azioni correttive: Sono previste riunioni periodiche, a cadenza almeno annuale, tra O.d.V., RSPP, RLS e il consulente esterno aventi ad oggetto la verifica degli obblighi previsti dall'art. 30 comma 1 lett. a-h del D.Lgs 81/08, ed in particolare: i) il mantenimento degli standard previsti dalla normativa vigente e dalle procedure interne; ii) la verifica sull'idoneità di tutte le misure adottate.

All'esito di tali riunioni, la documentazione relativa all'attività di cui sopra e ai relativi controlli deve essere trasmessa: all'O.d.V. affinché possa conservarla nel proprio archivio quale registrazione dell'attività svolta in materia di sicurezza e al Presidente, che, a sua volta, deve valutare eventuali azioni di miglioramento.

Riunione periodica: Il RSPP e l'O.d.V. propongono al Presidente il riesame e la modifica delle già menzionate misure quando siano scoperte significative violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro o in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L'O.d.V. vigila sull'adempimento di cui sopra e, se del caso, deve espressamente segnalare al Presidente per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Formazione e informazione dei lavoratori: Il Presidente cura gli adempimenti relativi alla formazione e informazione del personale in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

Il personale deve essere edotto circa i rischi sulla sicurezza e le relative azioni preventive.

La documentazione relativa alla formazione/informazione e quella e ai conseguenti controlli è conservata dal RSPP.

Annualmente il RSPP trasmette all'O.d.V., una nota contenente eventuali criticità riscontrate.

Sistema disciplinare: In caso di violazione dei principi e delle procedure previste a tutela della sicurezza e dell'igiene dei luoghi di lavoro, sono applicate, commisurate alla gravità della violazione, le sanzioni previste dal Codice Disciplinare del presente Modello.

L'applicazione delle suddette sanzioni è indipendente dall'eventuale apertura e svolgimento di un procedimento penale.

Archiviazione: La documentazione relativa agli adempimenti sulla sicurezza è archiviata presso il RSPP.

Flussi informativi verso l'O.d.V.: annualmente vengono inviate all'O.d.V. le seguenti comunicazioni: relazione sullo stato del sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (RSPP); stato di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (RSPP); relazione sul piano di sorveglianza sanitaria (Medico Competente).

Consulenti e fornitori: nei contratti con consulenti e fornitori è prevista una clausola con cui:

1. l'Istituto comunica di aver adottato un Modello e un Codice Etico ai sensi del D.Lgs 231/01;

2. il consulente/fornitore si obbliga ad osservare, in quanto applicabili, il Modello e il Codice Etico dell'IVBC e a non tenere comportamenti che possano comportare un rischio per l'Istituto;
3. il consulente/fornitore si impegna a segnalare tempestivamente all'O.d.V. eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico o di comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal D.Lgs 231/01 dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto instaurato con l'Istituto;
4. l'IVBC ha facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata. Il pagamento del fornitore è subordinato alla verifica della corrispondenza della fattura all'ordine e al documento di trasporto (ove esistente).

4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V., oltre a quanto previsto nel presente capitolo, sono:

- coordinarsi con i responsabili per la sicurezza (in particolare RSPP e RLS) affinché i controlli ai sensi del D.Lgs 231/01 siano correttamente integrati con i controlli predisposti ai sensi del D.Lgs 81/08 e della normativa vigente sull'igiene e sicurezza del lavoro;
- verificare periodicamente l'osservanza da parte dei Destinatari del Modello dei principi in materia di sicurezza e igiene;
- verificare l'effettiva applicazione delle sanzioni nei casi in cui vengano accertate violazioni delle prescrizioni.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza o dalle segnalazioni ricevute emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato o il tentativo di commissione del reato, l'Organismo di Vigilanza riferisce tempestivamente all'Assemblea dei Soci per l'adozione dei più opportuni provvedimenti di competenza.

- PARTE SPECIALE “E” -

ALTRI REATI

1. Art. 250^{octies} (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)

1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio sono seguenti:

- (Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- (Riciclaggio) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

- (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

- «Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio). Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità

provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

2 AREE DI RISCHIO

Le aree di attività dell'IVBC ipoteticamente più esposte ai rischi derivanti dall'eventuale commissione dei reati richiamati nella presente sezione sono quelle che ineriscono:

1. all'utilizzo del denaro contante in ogni genere di transazione;
2. alla realizzazione di investimenti;
3. alle operazioni societarie con utilizzo di risorse palesi e no, di provenienza aziendale, in particolare ove realizzate e / o finanziate attraverso l'utilizzo di utili e/o risorse finanziarie provenienti da precedenti operazioni palesi e no;
4. ogni altra operazione cui consegua la creazione di fondi o la movimentazione di risorse finanziarie verso l'esterno o dall'esterno.

Per quanto emerso nel corso delle attività di mappatura dei rischi, l'IVBC non effettua investimenti immobiliari né investimenti in strumenti finanziari o titoli.

3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del presente Modello dovranno sempre fare ricorso unicamente a risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate.

In questo senso, l'IVBC e tutti i destinatari del presente Modello saranno tenuti ad operare con trasparenza e a formalizzare le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti con i diversi fornitori e partner commerciali e finanziari.

Tutti i Destinatari della presente sezione e, in particolare, i ruoli interessati alle attività sensibili sono chiamati a tener conto della predetta procedura, anche ai fini della stretta osservanza dei principi e delle regole di condotta di cui al presente Modello Organizzativo nonché in funzione di prevenzione dei rischi di commissione di illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

Nonostante il rischio di reale commissione dei reati della presente sezione sia allo stato attuale trascurabile, si ritiene comunque di dover dettare alcuni principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali (di seguito specificati), soprattutto in relazione alla funzione di controllo dell'ODV.

A) Principi generali di comportamento.

È fatto espresso divieto di:

- ✓ Acquistare beni di provenienza delittuosa;
- ✓ Occultare beni di provenienza delittuosa;

- ✓ Intromettersi nell'acquisto, ricezione o occultamento di beni di provenienza delittuosa;
- ✓ Sostituire o trasferire beni di provenienza delittuosa;
- ✓ Ostacolare l'identificazione di beni di provenienza delittuosa;
- ✓ Impiegare nell'attività dell'IVBC beni di provenienza delittuosa.

B) Principi di attuazione dei processi decisionali.

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25 octies, ciascun Responsabile di funzione interessata deve:

- ✓ Verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori/partner commerciali e finanziari;
- ✓ Verificare la regolarità dei pagamenti;
- ✓ Verificare la piena coincidenza tra i destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nella transazione;
- ✓ Verificare i flussi finanziari aziendali con riferimento a pagamento verso terzi;
- ✓ Verificare il rispetto delle soglie degli incassi in contanti (dal 01/01/2016 elevato a € 5.000,00) e delle soglie di pagamenti in contanti;
- ✓ Garantire la tracciabilità di tutti i flussi finanziari;
- ✓ Adottare adeguati programmi di formazione del personale al fine di evitare il rischio di riciclaggio.

4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

4.1 Scopo del protocollo di condotta per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di Autoriciclaggio

Scopo del presente protocollo di condotta è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività di acquisto e vendita di beni o servizi nell'interesse o per conto dell'IVBC.

4.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno dell'IVBC (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui al punto 4.1 che precede.

4.3 Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili

In ragione delle attività svolte, sono particolarmente tenuti al rispetto delle regole dettate dal presente protocollo oltre all'Organo amministrativo, i Responsabili e i Dipendenti dei seguenti Divisioni e/o Settori:

- Amministrazione,
- Acquisti,
- Commerciale.

4.4 Elementi di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Il presente paragrafo mira ad indicare alcuni dei fattori da considerare per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Essi fanno riferimento al cliente, al rapporto e alle operazioni economiche/commerciali da porre in essere.

Nell'ambito delle proprie funzioni ed attività di competenza, i Destinatari del presente protocollo assegnano agli elementi di valutazione di seguito descritti il rilievo che essi ritengono appropriato per la definizione del rischio relativamente all'attività da realizzare.

4.4.1 Criteri di valutazione concernenti il cliente e/o partner commerciale

In caso di cliente e/o partner commerciale persona fisica, assumono rilievo la sussistenza di eventuali procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente - quando tale informazione sia notoria o comunque nota al destinatario e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da parte del destinatario stesso ai sensi di legge.

Possono rilevare inoltre le cariche ricoperte in ambito politico-istituzionale, societario, in associazioni o fondazioni.

In caso di cliente e/o partner commerciale-non persona fisica, va posta attenzione alle finalità della sua costituzione, agli scopi che persegue, alle modalità attraverso cui opera per raggiungerli, nonché alla forma giuridica adottata, soprattutto là dove essa presenti particolari elementi di complessità od opacità che possano impedire o ostacolare l'individuazione del titolare effettivo o dell'effettivo oggetto sociale o ancora di eventuali collegamenti azionari o finanziari.

Assume altresì rilievo la connessione del cliente e/o partner commerciale-non persona fisica con eventuali entità residenti in ordinamenti non equivalenti sotto il profilo della lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. A titolo esemplificativo, possono assumere rilievo le connessioni commerciali, operative, finanziarie, partecipative cliente e/o partner commerciale-non persona fisica; può altresì rilevare la comunanza di componenti degli organi societari del cliente-non persona fisica e di tali entità.

Vanno inoltre valutate situazioni di difficoltà o debolezza economica e finanziaria del cliente e/o partner commerciale-non persona fisica, che possono esporre al rischio di infiltrazioni criminali.

Assumono rilievo le informazioni circa le caratteristiche dell'esecutore e dell'eventuale titolare effettivo, quando tali informazioni siano notorie o comunque note al Destinatario e non coperte da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da parte del Destinatario stesso.

Il comportamento tenuto in occasione del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo: vengono in considerazione comportamenti di natura dissimulatoria. A titolo esemplificativo, rilevano la riluttanza del cliente o dell'eventuale esecutore nel fornire le informazioni richieste ovvero l'incompletezza o l'erroneità delle stesse (ad esempio, le informazioni necessarie per la sua identificazione o per l'individuazione dell'eventuale titolare effettivo oppure relative a natura e scopo del rapporto o dell'operazione).

4.4.2 Valutazione di requisiti di moralità della controparte

Al fine di valutare i requisiti di moralità ed integrità della controparte, ove possibile, deve essere effettuata la richiesta di idonea documentazione relativamente alla persona fisica

o all'ente controparte (in quest'ultimo caso le informazioni potrebbero essere richieste con riferimento ai legali rappresentanti, ai membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali, soci di maggioranza, direttori tecnici ecc.).

Ove non sia possibile una raccolta di documenti tali da poter verificare i c.d. requisiti di "moralità" della controparte (ad es. perché appartenente ad uno Stato in cui non vi siano certificazioni corrispondenti a quelle rilasciate in Italia), si dovranno assumere tutte le informazioni possibili al fine di valutarne l'affidabilità, assicurando la tracciabilità e la verificabilità dello stesso tramite apposita relazione scritta.

4.5 Controlli

Ogni soggetto a vario titolo coinvolto nelle procedure previste nel presente protocollo di condotta dovrà adoperarsi per il corretto ed efficace adempimento delle procedure stesse.

Qualunque soggetto destinatario del presente Modello dovesse riscontrare anomalie od irregolarità a qualsiasi titolo commesse da altri soggetti, anche gerarchicamente superiori, ai fini di impedire o comunque falsare il corretto espletamento delle procedure e delle regole di condotta descritte nella presente parte speciale, è tenuto ad attivare la procedura di segnalazione all'O.d.V..

Di tutte le eventuali segnalazioni effettuate all' Unità di informazione finanziaria per l'Italia ("UIF") e/o alle Forze dell'ordine deve essere garantita la tracciabilità e, dunque, la conservazione delle medesime sia in formato cartaceo che informatico sia presso il Reparto che ha effettuato la segnalazione sia presso il Reparto Legale.

Le predette segnalazioni all'UIF e/o alle Forze dell'ordine, in ogni caso, dovranno essere comunicate all'O.d.V. A tal riguardo, inoltre, l'O.d.V. avrà cura di adempiere ai seguenti compiti specifici previsti dalla legge.

5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio sono i seguenti:

- ✓ monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei reati in tema di in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio, anche attraverso verifiche periodiche;
- ✓ curare l'attività di formazione periodica sui reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio;
- ✓ esaminare le eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi Responsabile e/o Dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- ✓ conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente sezione;
- ✓ curare l'attività di formazione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza o dalle segnalazioni ricevute emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato o il tentativo di commissione del reato, l'Organismo di Vigilanza riferisce tempestivamente all'Assemblea dei Soci per l'adozione dei più opportuni provvedimenti di competenza.

2. Art. 25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare)

1 TIPOLOGIA DEI REATI

L'art. 25-duodecies del Decreto, introdotto dal Decreto Lgs. 109 /2012, estende la responsabilità delle persone giuridiche al reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare.

In particolare, l'art. 25-duodecies del Decreto stabilisce che “in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la sanzione pecuniaria da 10 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro”.

Il delitto appena richiamato si configura nel caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto o non ne sia stato richiesto il rinnovo, ovvero sia stato revocato o annullato.

Tuttavia, il reato presupposto in commento, già previsto dal Decreto Lgs. n. 286/1998 (o “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione”) sancisce la responsabilità amministrativa dell'ente soltanto nelle ipotesi in cui:

1. i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
2. i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
3. i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale (vale a dire sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Pertanto, in presenza dell'accertamento di una delle violazioni costituenti reato appena esposte, è previsto un aumento della pena da un terzo alla metà e per quanto rileva ai nostri fini, la responsabilità amministrativa della società. Ne deriva inoltre, come anticipato, l'applicazione di una sanzione nei confronti della società da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

In definitiva, la responsabilità amministrativa dell'ente concerne soltanto le ipotesi aggravanti appena descritte (vale a dire i casi in cui i lavoratori occupati siano più di tre, o siano minorenni o si versi nella fattispecie di sfruttamento illecito) e non invece tutti i casi in cui vengano assunti lavoratori di paesi terzi con soggiorno irregolare.

Inoltre, alla luce dei principi generali contenuti nel Decreto, l'Ente è punibile solo nel caso in cui il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

2 AREE DI RISCHIO

Al fine dell'individuazione delle Attività Sensibili, si è posta l'attenzione sui terreni nei quali l'IVBC, estrinsecando la propria attività, potrebbe, in astratto, incorrere nella realizzazione del reato presupposto oggetto della presente Parte Speciale.

Così, in concreto, sono emerse le seguenti Attività sensibili:

- selezione, assunzione e impiego di personale proveniente da Paesi extracomunitari;
- conclusione di contratti con imprese che impiegano personale d'opera proveniente da Paesi extracomunitari;
- stipula di contratti di appalto o di somministrazione di lavoro con imprese i cui dipendenti siano in tutto o in parte provenienti da Paesi extracomunitari.

3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori e soggetti apicali dell'IVBC, nonché ai Responsabile e/o Dipendenti dell'IVBC (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente sezione (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari") ed, in particolare, nelle attività di selezione e assunzione del personale dell'IVBC nonché nella conclusione di contratti di appalto o di somministrazione di lavoro.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente sezione, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse dell'IVBC;

- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse dell'IVBC.

Nel caso in cui la funzione di selezione ed assunzione del personale sia svolta da eventuali soggetti terzi, che operano in nome e per conto dell'IVBC questi ultimi dovranno garantire il rispetto dei principi e l'osservanza dei divieti contenuti nella presente sezione.

3.1 Principi generali di comportamento o Area del Fare

Nelle aree a rischio sopra individuate, i Soggetti operanti nelle aree a rischio reato e, in particolare, i soggetti identificati nell'ambito delle procedure aziendali di riferimento, saranno tenuti a:

- rispettare i principi generali di comportamento enunciati nel Codice Etico e delle procedure previste nel presente Modello;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando la piena osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia di immigrazione e assunzione di cittadini extracomunitari e, in particolare, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

In particolare, i Soggetti apicali deputati alla selezione del personale saranno tenuti a:

- osservare il divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato;
- verificare attraverso periodici controlli che i lavoratori stranieri siano in possesso di un valido permesso di soggiorno, vale a dire di permesso non scaduto, non revocato o del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo;
- richiedere ai lavoratori stranieri impiegati evidenza della ricevuta postale attestante la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;
- conservare un registro nel quale annotare i dati dei lavoratori stranieri impiegati e della scadenza del relativo permesso di soggiorno;
- registrare il termine entro il quale il lavoratore straniero impiegato dovrà fornire copia all'IVBC del rinnovo del permesso di soggiorno e appurare che il lavoratore straniero vi provveda; in difetto, il Responsabile Gestione Economica e Finanziaria dovrà darne immediato avviso, con comunicazione inviata in copia anche all'OdV, al Presidente, il quale assumerà le iniziative ritenute più opportune;
- prevedere dei flussi informativi continui e costanti tra tutti i soggetti coinvolti nella assunzione e selezione del personale;

- prevedere specifiche sanzioni disciplinari in caso di violazione del divieto di assumere stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato;
- nel caso in cui siano stipulati contratti di fornitura, appalto o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne, assicurarsi che le stesse osservino le regole e i protocolli di condotta adottati dall'IVBC in riferimento all'assunzione e alla selezione del personale, ivi comprese le regole contenute nella presente sezione;
- nel caso in cui siano stipulati contratti di fornitura, appalto o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne, richiedere alle società appaltatrici o alle agenzie somministratrici, di fornire tutti gli schedari dei lavoratori impiegati e laddove questi ultimi fossero stranieri, richiedere copia del relativo permesso di soggiorno o in caso di rinnovo, rilascio della ricevuta postale attestante la richiesta di rinnovo; in difetto, il Responsabile Gestione Economica e Finanziaria dovrà darne immediato avviso, con comunicazione inviata in copia anche all'OdV, al Presidente il quale assumerà le iniziative ritenute più opportune;
- archiviare tutta la documentazione, sia in formato cartaceo che elettronico prodotta e ricevuta concernente l'assunzione del lavoratore straniero, nonché assicurarne la tracciabilità delle fonti informative.

Nei contratti di appalto e somministrazione di lavoro, dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa in forza della quale l'inosservanza del divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato costituirà grave inadempimento contrattuale e giustificherà la risoluzione dell'accordo, su istanza dell'IVBC, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

Anche a prescindere dalla previsione di clausole risolutive espresse, l'IVBC - e, per esso, in particolare, i destinatari del presente protocollo di condotta - dovrà dichiarare o domandare la risoluzione di ogni rapporto contrattuale con partner esterni, società appaltatrici e agenzie di somministrazione di lavoro nell'ipotesi in cui dovesse rilevare l'inosservanza dei predetti divieti di legge.

3.2 Divieti o Area del Non Fare

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari del presente modello è fatto divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

4.1 Scopo del protocollo di condotta per il reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo sull'impiego di cittadini terzi irregolari") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di selezione ed assunzione del personale dipendente.

4.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, Amministratori, Responsabili, Dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno dell'IVBC (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo sull'impiego di cittadini terzi irregolari"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui al presente paragrafo.

4.3 Modalità operative per lo svolgimento delle attività della presente sezione della Parte Speciale

4.3.1 Selezione del personale proveniente da Paesi terzi

Il contratto di assunzione del personale proveniente da Paesi terzi conterrà un'attestazione circa la regolarità del soggiorno dei candidati dipendenti. A questi ultimi potrà eventualmente essere richiesto di allegare una copia del permesso di soggiorno corredata da un'attestazione di assenza di condanne in sede penale ovvero di procedimenti e/o carichi penali pendenti.

Il Responsabile Gestione Economica e Finanziaria dovrà sempre vigilare sulla regolare validità dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi impiegati presso sincerandosi che i permessi medesimi non risultino scaduti, vengano rinnovati nei tempi di legge e non siano stati revocati od annullati

4.3.2 Collaborazioni esterne con cittadini di Paesi terzi

La scelta e la gestione dei collaboratori esterni (quali, a titolo esemplificativo, fornitori, rappresentanti, agenti, partner e consulenti) provenienti da Paesi terzi, devono essere improntate ai criteri ed agli obiettivi già richiamati.

Ai fini della prevenzione della fattispecie di reato di cui all'art. 25-duodecies del Decreto, anche nell'ambito di una collaborazione occasionale od estemporanea, il Responsabile Gestione Economica e Finanziaria potrà sempre richiedere la produzione di documenti atti a comprovare il regolare soggiorno in Italia del candidato collaboratore.

Il Responsabile Gestione Economica e Finanziaria dovrà sempre vigilare sulla regolare validità dei permessi di soggiorno prodotti dai collaboratori cittadini di Paesi terzi.

L'attività di vigilanza che dovrà essere esperita dai soggetti summenzionati si sostanzierà nella costante verifica dei termini di scadenza dei permessi di soggiorno prodotti dai collaboratori esterni, nel controllo sul tempestivo rinnovo dei permessi stessi, nonché sulla inesistenza di provvedimenti, comunque, atti ad inficiarne la validità (es: revoche od annullamenti).

L'organo amministrativo, su proposta dell'OdV, potrà predisporre appositi sistemi di controllo atti a garantire la sussistenza in capo ai soggetti dipendenti o collaboratori di Atena Spa del requisito del regolare soggiorno in Italia.

Fatto salvo l'obbligatorio rispetto di quanto prescritto dalle procedure interne sopra citate, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura di denuncia e segnalazioni all'OdV.

5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare sono i seguenti:

- ✓ monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei reati in tema di in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, anche attraverso verifiche periodiche;
- ✓ curare l'attività di formazione periodica sui reati in tema di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare;
- ✓ esaminare le eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi Responsabile e/o Dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- ✓ conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente sezione;
- ✓ curare l'attività di formazione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza o dalle segnalazioni ricevute emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato o il tentativo di commissione del reato, l'Organismo di Vigilanza riferisce tempestivamente all'Assemblea dei Soci per l'adozione dei più opportuni provvedimenti di competenza.